



COMUNE DI GIFFONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 del 24/05/2023

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF. ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.

L'annoduemilaventritte ,addi 24 del mese di maggio alle ore 09,45, convocato nei modi e termini di legge ,si è riunito, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Daysi SIMARI, in seduta pubblica ordinaria in Consiglio Comunale, composto delle seguenti persone:

N	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente
1	Daysi SIMARI	Presidente del Consiglio	si
2	Antonino ALBANESE	Sindaco	si
3	Francesco Antonio SIBIO	consigliere	si
4	Domenico CUTRI'	consigliere	si
5	Antonino MANDAGLIO	consigliere	si
6	Bruno VALENZISI	consigliere	si
7	Teodoro SPANO'	consigliere	si
8	Antonella JACONIS	consigliere	no
9	Aristodemo ALVARO	consigliere	si
10	Giovanna CARTOLANO	consigliere	no
11	Daniele CRISPO	consigliere	no

PRESENTI: 8 ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Pietro Emilio;
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, riportati in calce, come di seguito discriminati:

- Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
- Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità Contabile:
FAVOREVOLE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un' uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei

criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale!, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale 1 fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1."

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Tenuto conto che al fine di assicurare gli equilibri economico-finanziari nel Bilancio di previsione 2023/2025 si conferma l'aliquota IRPFE allo 0,8%,

Con voti favorevoli 7 e contrari 1

DELIBERA

- Di approvare, come approva, la narrativa che precede, che si intende qui integralmente trascritta;
- Di disporre, come dispone, di approvare dell'aliquota IRPEF anche per l'anno 2023 allo 0,8%.

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE AREA ECON. FINANZIARIA
f.to: rag. Antonia Bellocco

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE AREA ECON. FINANZIARIA
f.to Rag. Antonia Bellocco

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to: Daysi SIMARI

Il Segretario comunale

f.to: Dott. Pietro Emilio

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg consecutivi.

Giffone li

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la suestesa deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio , giusta attestazione del Messo Comunale, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni
- E' divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del l.g.s. 18/08/2000 n. 267 (trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del l.g.s. 48/08/2000 n. 267. Giffone li

Giffone li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Pietro Emilio

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. PIETRO EMILIO